

**DELIBERAZIONE 28 SETTEMBRE 2017
651/2017/E/GAS**

**INTIMAZIONE AD ADEMPIERE AGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DEI DATI DELLA
SICUREZZA E CONTINUITÀ DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE,
RELATIVI ALL'ANNO 2016**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 28 settembre 2017

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95) e, in particolare, l'articolo 2, comma 20, lettere c) e d);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 12 dicembre 2013, 574/2013/R/gas, recante "Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019", come successivamente modificato e integrato (di seguito: RQDG).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 28, della RQDG, prevede, per le imprese distributrici di gas, l'obbligo della comunicazione all'Autorità dei dati relativi alla sicurezza e continuità del servizio di distribuzione, entro il 31 marzo di ogni anno;
- successivamente alla scadenza di cui al precedente punto, la Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling ha riscontrato il mancato invio dei dati relativi all'anno 2016 di cui sopra da parte di alcune imprese distributrici;
- in esito a tale riscontro, la Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling, al fine di consentire alle imprese di ottemperare agli obblighi di comunicazione, ha riaperto, eccezionalmente, il sistema telematico di raccolta dati nell'aprile 2017, fino al 13 aprile 2017, per la sicurezza e continuità del servizio di distribuzione del gas;
- alla data di pubblicazione del presente provvedimento, risultano inadempienti agli obblighi di comunicazione, con riferimento ai dati relativi all'anno 2016, le imprese di distribuzione di gas, elencate nella *Tabella A* allegata alla presente deliberazione, in relazione agli obblighi di cui all'articolo 28 della RQDG;
- gli obblighi di comunicazione, previsti dalla regolazione, sono strumentali alla vigilanza dell'Autorità, per il riscontro della piena attuazione della disciplina

regolatoria e, in particolare, per il rispetto della regolazione dei servizi di distribuzione del gas, di cui alla RQDG;

- l'azione di vigilanza viene esercitata a partire dall'analisi dei dati comunicati dalle imprese distributrici ed è, pertanto, fondamentale che tutte provvedano ad adempiere agli obblighi di comunicazione.

RITENUTO CHE:

- sia necessario assicurare il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 28 della RQDG, intimando alle imprese distributrici, elencate nella Tabella A, l'adempimento degli obblighi di comunicazione sopra richiamati, entro il 20 ottobre 2017

DELIBERA

1. di intimare, alle imprese distributrici, elencate nella Tabella A, di provvedere, entro e non oltre il 20 ottobre 2017, all'adempimento, tramite il sistema telematico dell'Autorità, degli obblighi di comunicazione previsti all'articolo 28 della RQDG, per l'anno 2016;
2. di dare mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling di trasmettere il presente provvedimento alle imprese distributrici, elencate nella Tabella A e di provvedere, per tali imprese, alla riapertura del sistema telematico per permettere l'adempimento agli obblighi di comunicazione;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

28 settembre 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni